

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, recante modifica della decisione n. 819/95/CE che istituisce il programma d'azione comunitaria Socrates** ..... 1
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità** ..... 3
  
- Regolamento (CE) n. 578/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 8
  
- Regolamento (CE) n. 579/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/97 ... 10
  
- Regolamento (CE) n. 580/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2098/97 ... 11
  
- Regolamento (CE) n. 581/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97 ..... 12
  
- Regolamento (CE) n. 582/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/97 ..... 13
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 583/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2641/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve**..... 14

Regolamento (CE) n. 584/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quinta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 .....	17
Regolamento (CE) n. 585/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97	19
Regolamento (CE) n. 586/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centonovantanovesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 .....	20
Regolamento (CE) n. 587/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	22
Regolamento (CE) n. 588/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	24
Regolamento (CE) n. 589/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, che fissa i tassi di conversione agricoli .....	26
Regolamento (CE) n. 590/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	28
Regolamento (CE) n. 591/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli ....	31
Regolamento (CE) n. 592/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli ....	32
Regolamento (CE) n. 593/98 della Commissione, del 13 marzo 1998, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	33
* <b>Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica</b>	36
* <b>Ventiduesima direttiva 98/16/CE della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1) .....</b>	44

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

98/202/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 1998, che autorizza l'Italia ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, punto A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno (1) .....**

47

98/203/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 3 marzo 1998, recante modifica della decisione 97/660/CE che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità .....**

53

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 576/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**del 23 febbraio 1998**

**recante modifica della decisione n. 819/95/CE che istituisce il programma  
d'azione comunitaria Socrates**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in  
particolare gli articoli 126 e 127,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B  
del trattato <sup>(4)</sup>, visto il progetto comune approvato dal  
comitato di conciliazione il 14 gennaio 1998,

- (1) considerando che la decisione n. 819/95/CE del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo  
1995 <sup>(5)</sup> istituisce il programma d'azione comuni-  
taria Socrates;
- (2) considerando che l'articolo 7 di detta decisione  
dispone una dotazione finanziaria di massima per  
l'esecuzione del programma nel periodo 1° gennaio  
1995 — 31 dicembre 1999;
- (3) considerando che la dichiarazione congiunta <sup>(6)</sup> del  
Parlamento europeo, del Consiglio e della  
Commissione relativa alla decisione n. 819/95/CE  
dispone che, due anni dopo l'avvio del programma,  
il Parlamento europeo ed il Consiglio procedano  
alla valutazione dei risultati conseguiti con il  
programma medesimo ed a tal fine la Commis-  
sione presenterà loro una relazione, corredata delle

proposte che essa giudicherà opportune, anche per  
quanto riguarda la dotazione finanziaria di massima  
fissata dal legislatore ai sensi della dichiarazione  
comune del 6 marzo 1995 <sup>(7)</sup>; che il Parlamento  
europeo ed il Consiglio delibereranno su tali  
proposte quanto prima;

- (4) considerando che il Parlamento europeo ha auspi-  
cato un aumento della dotazione del programma  
nella sua risoluzione sul Libro bianco della  
Commissione su «Istruzione e formazione — Inse-  
gnare e apprendere — Verso la società conoscitiva»  
nonché nella sua risoluzione sul Libro verde della  
Commissione «Istruzione-Formazione-Ricerca: gli  
ostacoli alla mobilità transnazionale»; che nella sua  
risoluzione sugli orientamenti relativi alla proce-  
dura di bilancio 1998 esso ha collocato fra le sue  
priorità l'incoraggiamento dei programmi destinati  
alla gioventù e all'istruzione;
  - (5) considerando che la relazione presentata dalla  
Commissione ai sensi della dichiarazione comune  
di cui sopra ha illustrato i risultati eccezionali otte-  
nuti dal programma nei primi due anni che ne  
hanno seguito l'adozione;
  - (6) considerando che il programma ha avuto un'acco-  
glienza particolarmente positiva nel mondo dell'i-  
struzione e che è necessario mantenere il ritmo dei  
progressi verso la realizzazione degli obiettivi  
prefissati;
  - (7) considerando che le richieste di sostegno, già molto  
superiori alle risorse disponibili, continuano ad  
aumentare;
- <sup>(7)</sup> Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della  
Commissione, del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di  
disposizioni finanziarie negli atti legislativi (GU C 102 del 4.  
4. 1996, pag. 4).

<sup>(1)</sup> GU C 113 dell'11. 4. 1997, pag. 14, e GU C 262 del 28. 8.  
1997, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 28 maggio 1997 (GU C 287 del 22. 9. 1997,  
pag. 23).

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 18 settembre 1997 (GU C 379 del 15. 12.  
1997, pag. 17).

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 1997 (GU C  
200 del 30. 6. 1997, pag. 136), posizione comune del Consi-  
glio del 22 settembre 1997 (GU C 315 del 16. 10. 1997,  
pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre  
1997 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). Deci-  
sione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 e deci-  
sione del Consiglio del 12 febbraio 1998.

<sup>(5)</sup> GU L 87 del 20. 4. 1995, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 132 del 16. 6. 1995, pag. 18.

- (8) considerando che l'impatto del programma sarebbe compromesso sia nel caso in cui la percentuale dei progetti sostenuti dovesse essere ridotta, che in quello in cui l'importo annuale del sostegno accordato ai progetti scendesse al di sotto di una soglia critica, il che andrebbe sostanzialmente a scapito di chi proviene da ambienti più svantaggiati; che esiste quindi l'esigenza di mantenere una massa critica di finanziamenti;
- (9) considerando che occorre garantire la continuità del sostegno nella fase di attuazione dei progetti, senza però trascurare di riservare fondi sufficienti per nuovi progetti ed attività, salvaguardando così il potenziale innovatore del programma;
- (10) considerando che, senza pregiudizio delle procedure necessarie per la partecipazione di Malta, si prevede che i paesi associati dell'Europa centrale e orientale e Cipro possano partecipare al programma a partire dal 1998; che il loro contributo finanziario potrebbe richiedere un adeguato contributo della Comunità, onde garantire una reciproca mobilità, che corrisponde all'obiettivo politico della Comunità;
- (11) considerando che è necessario adeguare la dotazione finanziaria di massima del programma affinché esso possa continuare a realizzare gli obiettivi definiti nella decisione che lo istituisce;
- (12) considerando che un finanziamento complementare rientra nella dotazione globale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie, nonché nei limiti degli stanziamenti disponibili nel corso dei due esercizi di bilancio interessati,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il paragrafo 1 dell'articolo 7 della decisione n. 819/95/CE è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 920 milioni di ecu.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1998.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. COOK

**REGOLAMENTO (CE) N. 577/98 DEL CONSIGLIO**  
**del 9 marzo 1998**  
**relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella**  
**Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per adempiere ai compiti ad essa affidati, la Commissione deve disporre di informazioni statistiche comparabili sul livello, la struttura e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri,

considerando che il metodo migliore per disporre di tali informazioni a livello comunitario è quello di procedere ad indagini armonizzate sulle forze di lavoro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità<sup>(1)</sup>, prevede, a decorrere dal 1992, la realizzazione di un'indagine annua nella primavera di ogni anno;

considerando che la disponibilità dei risultati, la loro armonizzazione e la misura del volume di lavoro sono meglio garantiti da un'indagine continua piuttosto che da un'indagine annua in primavera, ma che un'indagine continua può difficilmente essere messa in atto in tutti gli Stati membri alla stessa data;

considerando che dovrebbe essere facilitato il ricorso a fonti amministrative già esistenti, se queste ultime sono in grado di completare validamente le informazioni raccolte con le interviste o servire da base al campionamento;

considerando che i dati dell'indagine, stabiliti dal presente regolamento, possono essere completati da un insieme addizionale di variabili, nel quadro di un programma pluriennale di moduli ad hoc; che gli stessi saranno elaborati secondo una procedura idonea in quanto parte dei provvedimenti di attuazione;

considerando che si applicheranno anche al presente regolamento i principi di rilevanza e costi-efficacia, quali definiti dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie<sup>(2)</sup> che costituisce il quadro legislativo per l'elaborazione di statistiche comunitarie;

considerando che il segreto statistico è disciplinato dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 322/97 e nel regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto

statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto<sup>(3)</sup>;

considerando che il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom<sup>(4)</sup>, è stato consultato dalla Commissione a norma dell'articolo 3 della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Periodicità dell'indagine**

Ogni anno, gli Stati membri effettuano un'indagine per campione sulle forze di lavoro, in prosieguo denominata «indagine».

L'indagine è un'indagine continua che fornisce risultati trimestrali e risultati annuali; tuttavia, gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un'indagine continua sono autorizzati a realizzare una sola indagine annuale, che ha luogo in primavera.

Le informazioni raccolte nell'indagine si riferiscono generalmente alla situazione nel corso della settimana di calendario (dal lunedì alla domenica) che precede l'intervista, detta settimana di riferimento.

Nel caso di un'indagine continua:

- le settimane di riferimento sono ripartite uniformemente su tutto l'anno;
- di norma l'intervista ha luogo nel corso della settimana che segue immediatamente la settimana di riferimento; tra la settimana di riferimento e la data dell'intervista non possono intercorrere più di cinque settimane, salvo nel corso del terzo trimestre;
- i trimestri e gli anni di riferimento sono rispettivamente insieme di 13 o di 52 settimane consecutive; l'elenco delle settimane che costituiscono un determinato trimestre o anno è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 8.

*Articolo 2*

**Unità e campo d'indagine, metodi d'osservazione**

1. In ogni Stato membro, l'indagine viene effettuata presso un campione di famiglie o di individui, residenti nel territorio economico dello Stato in questione al momento dell'indagine.

<sup>(1)</sup> GU L 351 del 20. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.

<sup>(4)</sup> GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

2. Il campo principale dell'indagine è costituito dalla popolazione dei nuclei familiari residenti nel territorio economico di ciascuno Stato membro. Se possibile, il campo principale costituito dalla popolazione di nuclei familiari viene completato con la popolazione delle comunità familiari.

Per quanto possibile, occorre che le comunità familiari diano luogo all'estrazione di campioni particolari che permettano di osservare direttamente le persone che le compongono. In mancanza di ciò e se tali persone hanno mantenuto un legame con un nucleo familiare, le variabili loro attinenti vanno osservate attraverso quest'ultima.

3. Le variabili che servono a stabilire la situazione lavorativa e la sottoccupazione devono essere raccolte intervistando la persona interessata, o, in mancanza di essa, un altro membro della famiglia. Purché i dati ottenuti siano equivalenti, le altre variabili possono provenire da altre fonti, in particolare dagli archivi amministrativi.

4. Indipendentemente dall'unità campionaria (individuo o famiglia), i dati sono normalmente raccolti per tutti i membri della famiglia, tuttavia, se l'unità campionaria è l'individuo, le informazioni sugli altri membri della famiglia:

- possono escludere le caratteristiche di cui ai punti g), h), i) e j) del paragrafo 1 dell'articolo 4.
- e possono essere raccolte su un sottocampione che sarà estratto in modo che:
  - le settimane di riferimento siano ripartite uniformemente su tutto l'anno;
  - il numero di osservazioni (gli individui del campione più i membri della loro famiglia) garantisca per le stime annuali la precisione al livello stabilito all'articolo 3.

#### Articolo 3

##### Rappresentatività del campione

1. Per un gruppo di disoccupati che rappresenta il 5 % della popolazione in età lavorativa, la deviazione relativa standard per la stima delle medie annuali (o per le stime di primavera, in casi di indagine annua in primavera) non deve superare l'8 % a livello della NUTS II, della popolazione parziale in questione.

Le regioni con meno di 300 000 abitanti non devono soddisfare questo requisito.

2. Nel caso di un'indagine continua, per popolazioni parziali di dimensioni pari al 5 % della popolazione in età lavorativa, la deviazione relativa standard per la stima delle variazioni tra due trimestri successivi, a livello nazionale, non deve superare il 2 % della popolazione parziale in questione.

Per gli Stati membri la cui popolazione sia compresa tra un milione e venti milioni di abitanti, la precedente condizione viene semplificata: la deviazione relativa standard per la stima delle variazioni trimestrali non deve superare il 3 % della popolazione parziale in questione.

Gli Stati membri la cui popolazione sia inferiore ad un milione di abitanti non sono tenuti a soddisfare questi requisiti di precisione per le variazioni.

3. Nel caso di un'indagine di primavera, almeno un quarto delle unità indagate deve far parte dell'indagine precedente ed almeno un quarto deve far parte dell'indagine successiva.

L'appartenenza ad uno di questi due gruppi è indicata con un codice.

4. I dati mancanti perché talune domande sono senza risposta sono, se opportuno, imputati ad un metodo statistico.

5. Le ponderazioni sono calcolate tenendo conto in particolare delle probabilità di selezione e di dati esterni sulla distribuzione per sesso, per classe d'età (classi di cinque anni) e per regione (livello NUTS II) della popolazione indagata, sempre che tali dati esterni siano ritenuti sufficientemente affidabili dagli Stati membri in questione.

6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni che sono loro richieste sull'organizzazione dell'indagine, i suoi metodi e, in particolare, sui criteri adottati per il piano di campionamento e le dimensioni del campione.

#### Articolo 4

##### Caratteristiche dell'indagine

1. Le informazioni da fornire riguardano:

- a) il contesto demografico:
  - numero d'ordine nelle famiglie,
  - sesso,
  - anno di nascita,
  - data di nascita rispetto alla fine del periodo di riferimento,
  - stato civile,
  - legame con la persona di riferimento,
  - numero d'ordine del coniuge,
  - numero d'ordine del padre,
  - numero d'ordine della madre,
  - cittadinanza,
  - numero di anni di residenza nello Stato membro,
  - paese di nascita (facoltativo),
  - natura della partecipazione all'indagine (partecipazione diretta o attraverso un altro, membro della famiglia);

- b) la situazione lavorativa:
- situazione lavorativa nel corso della settimana di riferimento,
  - ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,
  - ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,
  - tipo di occupazione cercata (indipendente o lavoratore dipendente),
  - metodi usati per trovare un'occupazione
  - disponibilità a cominciare a lavorare;
- c) le caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:
- status professionale,
  - attività economica dell'unità locale,
  - professione,
  - numero di persone che lavorano nell'unità locale,
  - paese del luogo di lavoro,
  - regione del luogo di lavoro,
  - anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,
  - permanenza del posto di lavoro (e ragioni),
  - durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro di durata determinata,
  - distinzione tra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),
  - lavoro a domicilio;
- d) le ore lavorative:
- numero di ore abitualmente prestate per settimana,
  - numero di ore prestate effettivamente,
  - ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero di ore abitualmente prestate;
- e) la seconda attività:
- esistenza di più di un'occupazione,
  - status professionale,
  - attività economica dell'unità locale,
  - numero di ore prestate effettivamente;
- f) la sottooccupazione visibile:
- desiderio di prestare abitualmente un maggior numero di ore lavorative (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),
  - ricerca di un'altra occupazione e motivi,
  - tipo di occupazione cercata (lavoratore dipendente o altro),
  - metodi usati per trovare un'altra occupazione,
  - ragione per la quale la persona non cerca un'altra occupazione (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),
- disponibilità a cominciare a lavorare,
  - numero di ore di lavoro desiderate (facoltativo nel caso di un'indagine annuale);
- g) la ricerca di un'occupazione:
- tipo di occupazione cercata (a tempo pieno o a tempo parziale),
  - durata della ricerca di un'occupazione,
  - situazione della persona prima della ricerca di un'occupazione,
  - iscrizione presso un ufficio di collocamento e percezione di indennità,
  - desiderio di lavorare della persona che non cerca un'occupazione,
  - ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione;
- h) l'istruzione e la formazione
- Partecipazione ad un corso di istruzione o di formazione durante le 4 settimane precedenti
- obiettivo,
  - livello,
  - tipo,
  - durata totale,
  - numero totale di ore,
  - massimo livello di studi o di formazione conseguito,
  - anno in cui tale livello massimo è stato conseguito,
  - qualifica professionale di carattere non terziario ricevuta;
- i) la precedente esperienza professionale della persona disoccupata:
- esistenza di una precedente esperienza professionale,
  - anno e mese in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta,
  - ragione principale di abbandono dell'ultima occupazione,
  - status professionale nell'ultima occupazione,
  - attività economica dell'unità locale in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta,
  - mansioni svolte nell'ultima occupazione;
- j) la situazione un anno prima dell'indagine (facoltativa per i trimestri 1, 3 e 4):
- situazione lavorativa principale,
  - status professionale,
  - attività economica della unità locale in cui lavorava la persona,
  - paese di residenza,
  - regione di residenza;
- k) la situazione lavorativa principale (facoltativa);
- l) reddito (informazione facoltativa);

m) le informazioni di carattere tecnico relative al colloquio:

- anno dell'indagine,
- settimana di riferimento,
- settimana del colloquio,
- Stato membro,
- regione della famiglia,
- grado di urbanizzazione,
- numero d'ordine della famiglia,
- tipo di famiglia,
- tipo di istituzione,
- coefficienti di ponderazione,
- sottocampione rispetto alla precedente indagine (in caso di indagine annuale),
- sottocampione rispetto all'indagine seguente (in caso di indagine annuale),
- numero d'ordine della serie d'indagine.

2. Un ulteriore insieme di variabili, in prosieguo denominato «modulo ad hoc», può completare le informazioni richieste al precedente paragrafo 1.

Ogni anno viene stabilito un programma pluriennale di moduli ad hoc, secondo la procedura di cui all'articolo 8:

- tale programma definisce, per ogni modulo ad hoc, il tema, il periodo di riferimento, la dimensione del campione (pari o inferiore a quella prevista all'articolo 3) nonché i termini di trasmissione dei risultati (eventualmente diversi da quelli indicati all'articolo 6);
- gli Stati membri e le regioni in questione e l'elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere nel quadro di un modulo ad hoc sono stabiliti almeno dodici mesi prima del periodo di riferimento previsto per tale modulo;
- la dimensione di un modulo ad hoc non può superare la dimensione del modulo c) di cui al paragrafo 1.

3. Le definizioni, le norme di revisione, la codifica delle variabili, l'adeguamento dell'elenco delle variabili dell'indagine reso necessario dall'evoluzione delle tecniche e dei concetti, nonché un elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 8.

#### Articolo 5

##### Organizzazione dell'indagine

Gli Stati membri possono imporre l'obbligo di rispondere all'indagine.

#### Articolo 6

##### Trasmissione dei risultati

Entro dodici settimane dalla fine del periodo di riferimento, nel caso di un'indagine continua (e, nel caso di un'indagine in primavera, entro nove mesi dopo la fine

del periodo di riferimento), gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati dell'indagine, esclusi gli elementi di identificazione diretta.

#### Articolo 7

##### Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta nell'anno 2000, la Commissione sottopone al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la qualità dei metodi statistici cui gli Stati membri intendono ricorrere per migliorare i risultati o semplificare le procedure dell'indagine.

#### Articolo 8

##### Procedura

La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, in prosieguo denominato «il comitato».

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

#### Articolo 9

##### Disposizione abrogativa

Il regolamento (CEE) n. 3711/91 è abrogato.

#### Articolo 10

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. BROWN

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 578/98 DELLA COMMISSIONE****del 13 marzo 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	82,7	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	80,0
	212	108,9		999	79,7
	624	166,2		052	44,9
	999	119,3		060	41,4
0707 00 05	052	139,4		388	125,7
	999	139,4		400	108,8
0709 10 00	220	166,5		404	102,2
	999	166,5		508	98,1
0709 90 70	052	121,2		512	91,6
	204	102,9		524	97,0
	999	112,0	528	99,6	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	59,6	720	139,0	
	204	37,3	999	94,8	
	212	43,2	052	137,8	
	600	61,9	388	71,7	
	624	50,4	400	98,6	
	999	50,5	512	70,2	
0805 30 10	052	79,4	528	76,8	
			999	91,0	
			0808 20 50	052	137,8
				388	71,7
				400	98,6
				512	70,2
				528	76,8
				999	91,0

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 579/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2097/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95<sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 9 al 12 marzo 1998 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2097/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 580/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2098/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2098/97 della Commissione<sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95<sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 9 al 12 marzo 1998 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2098/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 581/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2095/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95<sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 9 marzo al 12 marzo 1998 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2095/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 582/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2096/97 della Commissione<sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95<sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 9 al 12 marzo 1998 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2096/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 583/98 DELLA COMMISSIONE****del 13 marzo 1998****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2641/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2122/95<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione dei mosti di uve per la fabbricazione di succhi di uve; che a norma di tale regolamento il prodotto ammissibile al pagamento dell'aiuto è il succo di uve destinato al consumo umano diretto; che questo succo di uve può essere mescolato con altri prodotti prima di essere condizionato; che l'esperienza ha dimostrato l'utilità di specificare i prodotti ottenuti da tale miscela e nei quali il succo di uve viene utilizzato come prodotto di base; che questa categoria di prodotti in cui viene utilizzato come tale il succo di uve, eventualmente in forma concentrata, non può riguardare le bevande non alcoliche;

considerando che per poter beneficiare dell'aiuto il trasformatore deve presentare una dichiarazione scritta sulle attività che intende effettuare in materia di elaborazione di succo di uve; che tale esigenza serve a garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto e di controllo; che, per evitare una gestione amministrativa eccessivamente pesante sia per i trasformatori interessati che per l'amministrazione, non è opportuno prevedere tale dichiarazione scritta preliminare per i trasformatori che utilizzano un quantitativo limitato di uve o di mosti di uve per campagna; che occorre fissare detto quantitativo; che i trasformatori interessati devono comunque informare, all'inizio della campagna, le autorità competenti dello Stato membro rispettivo sulla loro intenzione di trasformare un determinato quantitativo di uve o di mosti di uve;

considerando che negli articoli 6, 7 e 11 del regolamento citato viene fatto riferimento al termine «imbottigliatore»; che dalla prassi corrente nel commercio di succhi di uve risulta che il prodotto viene venduto anche a imprese

intermediarie che immagazzinano il prodotto prima di venderlo agli imbottiglieri; che, inoltre alcune imprese acquistano i succhi presso i trasformatori per mescolarli con altri succhi o altri prodotti per la fabbricazione di bevande non alcoliche; che occorre tener conto di queste pratiche e stabilire disposizioni per tali operatori inserendo e definendo nel testo il termine «utilizzatore»;

considerando che, nel caso in cui il trasformatore non utilizza direttamente il prodotto in causa, non risulta sempre evidente alle autorità di controllo, soprattutto quando si trovano in uno Stato membro diverso da quello del trasformatore, se si tratta di un mosto di uve che non ha ancora beneficiato dell'aiuto previsto dal presente regolamento oppure di un succo di uve per il quale è già inoltrata una domanda di aiuto; che occorre prevedere sul documento che scorta il prodotto durante il trasporto un'indicazione relativa all'esistenza di una domanda di aiuto;

considerando che è necessario controllare i succhi di uve elaborati fino alla fase dell'imbottigliamento; che il controllo può essere limitato qualora tali succhi siano mescolati con altri prodotti al momento della miscelatura allorché risulta evidente che questi prodotti non possono più essere utilizzati per la vinificazione; che occorre prevedere una procedura adeguata per accertare che la miscelatura sia effettivamente avvenuta; che nel caso in cui i succhi di uve sono spediti verso un'impresa di magazzinaggio è necessario verificare che essi siano successivamente inviati ad un imbottigliatore o ad un'impresa di fabbricazione di bevande non alcoliche;

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2641/88 l'aiuto viene versato entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutti i documenti giustificativi; che è possibile che sia avviata un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto; che in tal caso il pagamento può essere effettuato soltanto dopo il riconoscimento di tale diritto; che occorre completare il regolamento sotto questo aspetto;

considerando che occorre prevedere l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento a tutti gli operatori che ne facciano richiesta per le domande di aiuti e/o per le spedizioni di succhi di uve verso impianti di imbottigliamento, verso imprese di fabbricazione dei prodotti a base di succhi di uve definiti nel presente regolamento e verso impianti di magazzinaggio, relative ad un periodo recente; che tale periodo può riguardare soltanto le domande di aiuti inoltrate e/o le spedizioni effettuate a partire dalla data in cui sono stati segnalati i problemi che hanno motivato le modifiche qui previste;

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 212 del 7. 9. 1995, pag. 7.



considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2641/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 sono inseriti i paragrafi 3 bis e 3 ter seguenti:

«3 bis. Ai sensi del presente regolamento, per "miscelato con altri prodotti" si intende la miscela del succo di uve, eventualmente in forma concentrata e prima di essere imbottigliato, confezionato o condizionato, con altri succhi di cui al codice NC 2009 per la produzione di succhi miscelati e/o la miscela con altri prodotti, quali l'acqua, lo zucchero o aromi, per l'elaborazione di bevande non alcoliche o di prodotti di base per tali bevande o di bevande non alcoliche concentrate in forma di sciroppi. Per "bevanda non alcolica" si intende qualsiasi bevanda avente un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 1,2 % vol.

3 ter. Ai sensi del presente regolamento, per "utilizzatore" si intende qualsiasi operatore diverso dal trasformatore dei succhi di uve, che esegue una delle seguenti operazioni: imbottigliamento, confezionamento o condizionamento, conservazione per la vendita ad una o più imprese che effettuano le operazioni suindicate o successive, o preparazione mediante miscelatura con altri prodotti di bevande non alcoliche o prodotti di base per l'elaborazione di tali bevande.»

2) All'articolo 2 è inserito il paragrafo 4 seguente:

«4. I trasformatori che utilizzano per ciascuna campagna un quantitativo massimo di 50 tonnellate di uve o 800 hl di mosti di uve o 150 hl di mosti di uve concentrati per l'elaborazione di succhi di uve non sono obbligati a presentare le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. All'inizio della campagna essi presentano alle autorità competenti una dichiarazione recante le informazioni seguenti:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del trasformatore;

b) i seguenti elementi tecnici:

- natura delle materie prime (uve, mosti di uve o mosto di uve concentrato),
- luogo di magazzinaggio delle materie prime destinate alla trasformazione,
- località in cui verrà effettuata la trasformazione.
- data d'inizio prevista e durata delle operazioni di trasformazione.»

3) All'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 2, quarto e quinto trattino, il termine «imbottigliatore» è sostituito dal termine «utilizzatore».

4) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— i quantitativi non condizionati di succhi di uve entrati ogni giorno nei propri impianti, nonché il nome e l'indirizzo dello spedite o del trasformatore;

— i quantitativi non condizionati di succhi di uve usciti ogni giorno dai propri impianti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario;

— i quantitativi condizionati ogni giorno di succhi di uve e/o di succhi di uve miscelati con altri prodotti, con l'indicazione dei quantitativi di succhi di uve utilizzati nell'elaborazione dei prodotti considerati.»

5) L'articolo 7 è modificato come segue:

#### «Articolo 7

1. Se il trasformatore non effettua direttamente le operazioni di miscelatura del succo di uve con altri prodotti secondo quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 3 bis, o l'imbottigliamento del succo, eventualmente miscelato con altri prodotti, egli deve indicare nella casella 10 del documento di accompagnamento di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2238/93 se è già stata inoltrata alle autorità competenti una domanda di aiuto nell'ambito del presente regolamento per la trasformazione del mosto di uve in tale prodotto.

2. Se i succhi di uve sono spediti ad un imbottigliatore nella Comunità dalla persona che li ha elaborati, entro i quindici giorni successivi alla ricezione del prodotto l'imbottigliatore trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato del luogo di scarico.

Entro quindici giorni dalla sua ricezione, l'autorità competente o il servizio abilitato del luogo di scarico rinvia detta copia debitamente vistata al trasformatore/spedite o del succo di uve.

3. Se i succhi di uve sono spediti nella Comunità dalla persona che li ha elaborati ad un'impresa di fabbricazione di prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 3 bis:

— il fabbricante di tali prodotti invia il documento di accompagnamento dei succhi di uve, entro quindici giorni dalla sua ricezione, all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato del luogo di scarico.

— l'autorità di controllo o il servizio abilitato può apporre il visto sui documenti d'accompagnamento di cui al primo trattino soltanto se dispone di garanzie sufficienti sul fatto che i succhi di uve in causa sono effettivamente miscelati con altri prodotti per fabbricare le bevande di cui all'articolo 1, paragrafo 3 bis.

Se esistono tali garanzie, entro quindici giorni dalla ricezione del documento d'accompagnamento di cui al presente paragrafo, l'autorità competente o il servizio abilitato del luogo di scarico rinvia la copia del documento d'accompagnamento, debitamente vistata, al trasformatore/speditore dei succhi di uve considerati.

4. Se i succhi di uve sono spediti nella Comunità dalla persona che li ha elaborati ad un'impresa di magazzinaggio prima di essere imbottigliati o utilizzati nella fabbricazione di bevande non alcoliche definite all'articolo 1, paragrafo 3 bis:

- entro due settimane dalla loro ricezione, l'azienda di magazzinaggio invia il documento di accompagnamento dei succhi di uve all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato del luogo di scarico;
- l'autorità di controllo o il servizio abilitato può apporre il visto sul documento d'accompagnamento di cui al primo trattino soltanto previo accertamento che almeno un quantitativo equivalente a quello oggetto della spedizione in causa è stato spedito con un idoneo documento d'accompagnamento ad un imbottigliatore o ad un'impresa di fabbricazione di bevande non alcoliche di cui all'articolo 1, paragrafo 3 bis, ed è stato ricevuto da questi utilizzatori.

Qualora sussistano le condizioni di cui al primo comma, secondo trattino, e dopo aver ricevuto il docu-

mento d'accompagnamento, l'autorità competente o il servizio abilitato del luogo di scarico rinvia la copia del documento d'accompagnamento di cui al primo trattino, debitamente vistata, al trasformatore/speditore dei succhi di uve considerati.»

6) Il secondo comma attuale diventa paragrafo 5.

7) All'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Qualora sia stata avviata un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento viene effettuato soltanto dopo il riconoscimento di tale diritto.»

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta di un operatore, le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 5, del presente regolamento possono essere applicate alle domande di aiuto inoltrate e/o alle spedizioni di succhi di uve di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2641/88, modificato dal presente regolamento, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 584/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quinta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la

destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quinta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quinta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		117	113	117	113
	Burro $< 82\%$		112	108	—	—
	Burro concentrato		144	140	144	140
	Crema		—	—	50	48
Cauzione di trasformazione	Burro		129	—	129	—
	Burro concentrato		158	—	158	—
	Crema		—	—	55	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 585/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 2094/97 della Commissione <sup>(4)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 9 al 12 marzo 1998 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2094/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 29 del 7. 9. 1989, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 586/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centonovantanovesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 72/98<sup>(6)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centonovantanovesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla

gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la centonovantanovesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A non è dato seguito all'asta;
- b) per la categoria C:
  - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 251 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
  - la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 1 215 tonnellate,
  - alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 251 ECU si applica un coefficiente pari al 25 % in Irlanda del Nord e al 10 % in Irlanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU L 6 del 10. 1. 1998, pag. 24.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 587/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 marzo 1998**  
**che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni**  
**prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2497/97<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esporta-

zioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi, e non rilasciare i titoli per questi prodotti, le cui domande sono pendenti;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato è sospeso dal 14 al 31 marzo 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 12.



## ALLEGATO

Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
0401 10 10 9000	0402 91 91 9000	0403 90 33 9500	0404 90 29 9150
0401 10 90 9000	0402 91 99 9000	0403 90 33 9900	0404 90 29 9160
0401 20 11 9100	0402 99 11 9110	0403 90 39 9000	0404 90 29 9180
0401 20 11 9500	0402 99 11 9130	0403 90 51 9100	0404 90 81 9100
0401 20 19 9100	0402 99 11 9150	0403 90 51 9300	0404 90 81 9910
0401 20 19 9500	0402 99 11 9310	0403 90 53 9000	0404 90 81 9950
0401 20 91 9100	0402 99 11 9330	0403 90 59 9110	0404 90 83 9110
0401 20 91 9500	0402 99 11 9350	0403 90 59 9140	0404 90 83 9130
0401 20 99 9100	0402 99 19 9110	0403 90 59 9170	0404 90 83 9150
0401 20 99 9500	0402 99 19 9130	0403 90 59 9310	0404 90 83 9170
0401 30 11 9100	0402 99 19 9150	0403 90 59 9340	0404 90 83 9911
0401 30 11 9400	0402 99 19 9310	0403 90 59 9370	0404 90 83 9913
0401 30 11 9700	0402 99 19 9330	0403 90 59 9510	0404 90 83 9915
0401 30 19 9100	0402 99 19 9350	0403 90 59 9540	0404 90 83 9917
0401 30 19 9400	0402 99 31 9110	0403 90 59 9570	0404 90 83 9919
0401 30 19 9700	0402 99 31 9150	0403 90 61 9100	0404 90 83 9931
0401 30 31 9100	0402 99 31 9300	0403 90 61 9300	0404 90 83 9933
0401 30 31 9700	0402 99 31 9500	0403 90 63 9000	0404 90 83 9935
0401 30 39 9700	0402 99 39 9110	0403 90 69 9000	0404 90 83 9937
0401 30 91 9100	0402 99 39 9150	0404 90 21 9100	0404 90 89 9130
0401 30 91 9400	0402 99 39 9300	0404 90 21 9910	0404 90 89 9150
0401 30 91 9700	0402 99 39 9500	0404 90 21 9950	0404 90 89 9930
0401 30 99 9100	0402 99 91 9000	0404 90 23 9120	0404 90 89 9950
0401 30 99 9400	0402 99 99 9000	0404 90 23 9130	0404 90 89 9990
0401 30 99 9700	0403 10 11 9400	0404 90 23 9140	2309 10 70 9100
0402 91 11 9110	0403 10 11 9800	0404 90 23 9150	2309 10 70 9200
0402 91 11 9120	0403 10 13 9800	0404 90 23 9911	2309 10 70 9300
0402 91 11 9310	0403 10 19 9800	0404 90 23 9913	2309 10 70 9500
0402 91 11 9350	0403 10 31 9400	0404 90 23 9915	2309 10 70 9600
0402 91 11 9370	0403 10 31 9800	0404 90 23 9917	2309 10 70 9700
0402 91 19 9110	0403 10 33 9800	0404 90 23 9919	2309 10 70 9800
0402 91 19 9120	0403 10 39 9800	0404 90 23 9931	2309 90 70 9100
0402 91 19 9310	0403 90 11 9000	0404 90 23 9933	2309 90 70 9200
0402 91 19 9350	0403 90 13 9200	0404 90 23 9935	2309 90 70 9300
0402 91 19 9370	0403 90 13 9300	0404 90 23 9937	2309 90 70 9500
0402 91 31 9100	0403 90 13 9500	0404 90 23 9939	2309 90 70 9600
0402 91 31 9300	0403 90 13 9900	0404 90 29 9110	2309 90 70 9700
0402 91 39 9100	0403 90 19 9000	0404 90 29 9115	2309 90 70 9800
0402 91 39 9300	0403 90 31 9000	0404 90 29 9120	
0402 91 51 9000	0403 90 33 9200	0404 90 29 9130	
0402 91 59 9000	0403 90 33 9300	0404 90 29 9135	

**REGOLAMENTO (CE) N. 588/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 564/98 della Commissione <sup>(3)</sup>,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 564/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 100 000 tonnellate di granturco da esportare verso determinate destinazioni nell'ambito di gare indette dal Programma alimentare mondiale; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento(CE) n. 444/98 <sup>(5)</sup>, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 <sup>(9)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 564/98 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.<sup>(6)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(9)</sup> GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1998, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9100	01	18,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	17,00
1001 90 99 9000	03	5,00	1101 00 15 9150	01	15,50
	02	0	1101 00 15 9170	01	14,50
1002 00 00 9000	03	25,00	1101 00 15 9180	01	13,50
	02	35,00	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	21,00	1102 10 00 9500	01	47,50
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	—	— <sup>(2)</sup>
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— <sup>(2)</sup>
1005 90 00 9000	04	23,00 <sup>(2)</sup>	1103 11 10 9900	—	—
	03	13,00	1103 11 90 9200	01	0 <sup>(2)</sup>
	02	—	1103 11 90 9800	—	—
1007 00 90 9000	—	—			
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein,
- 04 Tanzania, Burundi, Congo Brazzaville, Repubblica democratica del Congo.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 modificato, relativo ad un quantitativo di 100 000 tonnellate di granturco da esportare verso Tanzania, Burundi, la Repubblica di Congo (Brazzaville) e la Repubblica democratica di Congo, nell'ambito di gare indette del Programma alimentare mondiale.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 589/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 marzo 1998**  
**che fissa i tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 550/98 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 <sup>(5)</sup>; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dall'11 al 13 marzo 1998, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la dracma greca, lo scudo portoghese e la peseta spagnola;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 550/98 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 72 dell'11. 3. 1998, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

## ALLEGATO I

## Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,979	dracme greche
	202,528	scudi portoghesi
	6,68769	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,23273	fiorini olandesi
	0,796521	sterline irlandesi
1	973,93	lire italiane
	13,9485	scellini austriaci
	167,836	pesete spagnole
	8,79309	corone svedesi
	0,695735	sterline britanniche

## ALLEGATO II

## Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	39,3578	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,6376	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,25882	corone danesi		7,86372	corone danesi
	1,90618	marchi tedeschi		2,06503	marchi tedeschi
	300,941	dracme greche		326,020	dracme greche
	194,738	scudi portoghesi		210,967	scudi portoghesi
	6,43047	franchi francesi		6,96634	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,14686	fiorini olandesi		2,32576	fiorini olandesi
	0,765886	sterline irlandesi		0,829709	sterline irlandesi
1	898,01	lire italiane		2 056,18	lire italiane
	13,4120	scellini austriaci		14,5297	scellini austriaci
	161,381	pesete spagnole		174,829	pesete spagnole
	8,45489	corone svedesi		9,15947	corone svedesi
	0,668976	sterline britanniche		0,724724	sterline britanniche

**REGOLAMENTO (CE) N. 590/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 marzo 1998**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,  
considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;  
considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;  
considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	41,96	31,96
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	41,96	31,96
	di qualità media	59,59	49,59
	di bassa qualità	73,24	63,24
1002 00 00	Segala	74,02	64,02
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	74,02	64,02
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	74,02	64,02
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	82,99	72,99
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	82,99	72,99
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	74,02	64,02

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 27. 02. 1998 al 12. 03. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	127,88	118,89	113,56	100,48	207,05 (*)	116,72 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	20,90	12,26	3,94	7,28	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—

(\*) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,75 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 24,19 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)  
: 0,00 ECU/t (SRW2).



**REGOLAMENTO (CE) N. 591/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 8/98 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 9 marzo 1998 per le nocciole sgusciate; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 9 marzo 1998 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di esportazione del sistema A1 per le nocciole sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 9 marzo 1998 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 8/98, sono rilasciati nei limiti del 18,8 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 9 marzo 1998 all'11 marzo 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 3 del 7. 1. 1998, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 592/98 DELLA COMMISSIONE****del 13 marzo 1998****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 520/98 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dall'11 marzo 1998 per le mele; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste l'11 marzo 1998 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mele, la cui domanda è stata presentata l'11 marzo 1998 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 520/98, sono rilasciati nei limiti del 18,2 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dall'11 marzo 1998 al 13 maggio 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 66 del 6. 3. 1998, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 593/98 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1998

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,  
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,  
considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 13 marzo 1998, ai prodotti che figurano nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 574/98 della Commissione <sup>(5)</sup>; che da una verifica è emerso che alcuni importi erano stati determinati erroneamente; che, di conseguenza, è necessario rettificare l'allegato del regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 574/98 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1998, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi	0,801  0,636 1,232
1002 00 00	Segala	2,979
1003 00 90	Orzo	1,885
1004 00 00	Avena	1,876
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi	  1,283 2,028   1,084 1,829 2,028  1,283 2,028
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	— — —
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	— — —
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	  — — —

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	1,885
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	0,985 1,515
1102 10 00	Farina di segala	4,081
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	0,985 1,515

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

(2) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**DIRETTIVA 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 16 febbraio 1998**  
**volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato**  
**membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49 e l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che, secondo l'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, in particolare, la facoltà di esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
- (2) considerando che un avvocato in possesso di tutte le qualifiche prescritte in uno Stato membro può fin da ora chiedere il riconoscimento del proprio diploma per stabilirsi in un altro Stato membro, allo scopo di esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale di questo Stato membro a norma della direttiva 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni <sup>(4)</sup>; che tale direttiva ha lo scopo di garantire l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione delle stesse;
- (3) considerando che alcuni avvocati possono integrarsi rapidamente nella professione dello Stato membro ospitante, in particolare superando la prova attitudinale prevista dalla direttiva 89/48/CEE, mentre altri avvocati in possesso di tutte le qualifiche prescritte

devono poter ottenere tale integrazione dopo un certo periodo di esercizio della professione nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale d'origine oppure continuare la loro attività con il titolo professionale d'origine;

- (4) considerando che questo periodo deve consentire all'avvocato di integrarsi nella professione dello Stato membro ospitante previa verifica del possesso di un'esperienza professionale in tale Stato membro;
- (5) considerando che un'azione comunitaria in materia è giustificata non solo perché rispetto al sistema generale di riconoscimento offre agli avvocati un metodo più semplice che consente loro di integrarsi nella professione di uno Stato membro ospitante, ma anche perché, dando agli avvocati la possibilità di esercitare stabilmente con il loro titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante, risponde alle esigenze degli utenti del diritto, che a motivo del flusso crescente delle attività commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali;
- (6) considerando che un'azione comunitaria è giustificata anche dal fatto che alcuni Stati membri già consentono ad avvocati provenienti da altri Stati membri di esercitare attività professionali, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul proprio territorio con il loro titolo professionale d'origine; che, tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale diritto le modalità del suo esercizio sono profondamente diverse in relazione, ad esempio, al campo di attività e all'obbligo di iscrizione presso le autorità competenti; che una siffatta disparità di situazioni dà luogo a disparità di trattamento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri e costituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che solo una direttiva che stabilisca le condizioni per l'esercizio della professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, da parte degli avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo professionale di origine, è in grado di risolvere questi problemi e di dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli avvocati ed agli utenti del diritto;

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 24. 5. 95, pag. 6 e

GU C 355 del 25. 11. 1996, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU C 256 del 2. 10. 1995, pag. 14.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 1996 (GU C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 85), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU C 297 del 29. 9. 1997, pag. 6), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997. (Decisione del Consiglio del 15 dicembre 1997.)

<sup>(4)</sup> GU L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

- (7) considerando che la presente direttiva, in armonia con le sue finalità, si astiene dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e lascia impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, salvo laddove ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi; che, in particolare, essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante;
- (8) considerando che occorre sottoporre gli avvocati contemplati dalla presente direttiva all'obbligo di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperano alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti; che resta riservata al diritto applicabile agli avvocati dello Stato membro ospitante la disciplina degli effetti di detta iscrizione relativamente alle circoscrizioni giudiziarie e ai vari ordini e gradi di giurisdizione dinanzi ai quali gli avvocati possono patrocinare;
- (9) considerando che gli avvocati non integrati nella professione dello Stato membro ospitante sono tenuti ad esercitare nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine, onde garantire la corretta informazione dei consumatori e permettere di distinguere questi avvocati e gli avvocati dello Stato membro ospitante che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest'ultimo;
- (10) considerando che occorre permettere agli avvocati contemplati dalla presente direttiva di dare consulenze, in particolare nel diritto dello Stato membro di origine, nel diritto comunitario, nel diritto internazionale e nel diritto dello Stato membro ospitante; che questa possibilità era già contemplata per quanto attiene alla prestazione di servizi dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati<sup>(1)</sup>; che, tuttavia, occorre prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà di escludere dalle attività degli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine nel Regno Unito ed in Irlanda determinati atti in materia immobiliare e successoria; che la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che, in ogni Stato membro, riservano alcune attività a professioni diverse da quella di avvocato; che occorre altresì prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà per lo Stato membro ospitante di esigere che l'avvocato che esercita con il suo titolo professionale di origine agisca di concerto con un avvocato ivi stabilito per rappresentare e difendere un cliente in giudizio; che l'obbligo di agire di concerto si applica secondo l'interpretazione che di tale nozione ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sentenza pronunciata il 25 febbraio 1988 nella causa 427/85, Commissione/Germania<sup>(2)</sup>;
- (11) considerando che per garantire il buon funzionamento della giustizia occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di riservare, mediante norme specifiche, l'accesso ai loro più alti organi giurisdizionali ad avvocati specializzati, senza ostacolare l'integrazione degli avvocati degli Stati membri che soddisfino le condizioni richieste;
- (12) considerando che l'avvocato iscritto con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante deve restare iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine se vuole conservare la sua qualifica di avvocato ed avvalersi della presente direttiva; che, per tale ragione, è indispensabile instaurare una stretta collaborazione fra le autorità competenti, soprattutto nell'eventualità di procedimenti disciplinari;
- (13) considerando che gli avvocati contemplati dalla presente direttiva possono, indipendentemente dalla loro qualifica di liberi professionisti o di lavoratori subordinati nello Stato membro di origine, esercitare la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato nello Stato membro ospitante se ed in quanto quest'ultimo offra tale possibilità ai propri avvocati;
- (14) considerando che la presente direttiva permette agli avvocati di esercitare la loro attività in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine anche allo scopo di facilitare loro l'ottenimento del titolo professionale dello Stato membro ospitante; che, a norma degli articoli 48 e 52 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia, lo Stato membro ospitante è comunque tenuto a prendere in considerazione l'esperienza professionale acquisita nel suo territorio; che, dopo tre anni di attività effettiva e regolare svolta nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di questo Stato membro, ivi compreso il diritto comunitario, è lecito presumere che tali avvocati abbiano acquisito le competenze necessarie per integrarsi completamente nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante; che al termine di tale periodo l'avvocato in grado, con riserva di una verifica, di comprovare la propria competenza professionale nello Stato membro ospitante, deve poter ottenere il titolo professionale di tale Stato membro; che, qualora l'attività effettiva e regolare di almeno tre anni sia di durata inferiore relativamente al diritto dello Stato membro ospitante, l'autorità deve tenere conto anche delle altre conoscenze di tale diritto che può verificare nel corso di un colloquio; che se non viene fornita la prova che tali condizioni sono soddisfatte, la decisione

<sup>(1)</sup> Gu L 78 del 26. 3. 1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> Racc. 1988, pag. 1123.

dell'autorità competente di tale Stato di non concedere il titolo professionale di quest'ultimo, secondo le modalità di agevolazione connesse con tali condizioni, deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno;

- (15) considerando che l'evoluzione economica e professionale nella Comunità dimostra che la facoltà di esercitare in comune la professione di avvocato, ivi compreso in forma di associazione, sta diventando una realtà; che occorre evitare che il fatto di esercitare la professione in comune nello Stato membro di origine costituisca un pretesto per opporre ostacoli o intralci allo stabilimento nello Stato membro ospitante degli avvocati che vi partecipano; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di adottare provvedimenti adeguati per conseguire lo scopo legittimo di garantire l'indipendenza della professione; che si devono prevedere in ogni Stato membro delle garanzie che consentano l'esercizio in comune della professione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Scopo, campo di applicazione e definizioni

- Scopo della presente direttiva è di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.
- Ai fini della presente direttiva, si intende per
  - avvocato*, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali:

in Belgio:	Avocat/Advocaat/ Rechtsanwalt
in Danimarca:	Advokat
in Germania:	Rechtsanwalt
in Grecia:	Δικηγόρος
in Spagna:	Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu
in Francia:	Avocat
in Irlanda:	Barrister/Solicitor
in Italia:	Avvocato
in Lussemburgo:	Avocat
nei Paesi Bassi:	Advocaat
in Austria:	Rechtsanwalt
in Portogallo:	Advogado

in Finlandia:	Asianajaja/Advokat
in Svezia:	Advokat
nel Regno Unito:	Advocate/Barrister/Solicitor

- Stato membro di origine*, lo Stato membro nel quale l'avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro;
- Stato membro ospitante*, lo Stato membro nel quale l'avvocato esercita secondo le disposizioni della presente direttiva;
- titolo professionale di origine*, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante;
- studio collettivo*, qualsiasi entità, con o senza personalità giuridica e costituita secondo la legislazione di uno Stato membro, nell'ambito della quale alcuni avvocati esercitano la loro attività professionale in comune e sotto una denominazione comune.
- titolo professionale corrispondente o professione corrispondente*, il titolo professionale o la professione facente capo all'autorità competente presso la quale l'avvocato si è iscritto a norma dell'articolo 3, e per *autorità competente*, tale autorità.

3. La presente direttiva si applica agli avvocati che esercitano la professione sia come liberi professionisti che come lavoratori subordinati nello Stato membro di origine e, fatto salvo l'articolo 8, nello Stato membro ospitante.

4. L'esercizio della professione di avvocato, a norma della presente direttiva, non riguarda le prestazioni di servizi disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE.

#### Articolo 2

##### Diritto di esercitare la professione con il proprio titolo professionale di origine

Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all'articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine.

L'integrazione nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante è soggetta alle disposizioni dell'articolo 10.

#### Articolo 3

##### Iscrizione presso l'autorità competente

1. L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro.



2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. Essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell'iscrizione all'autorità competente dello Stato membro di origine.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1:

- nel Regno Unito e in Irlanda, gli avvocati, che esercitano con un titolo professionale diverso da quelli del Regno Unito e dell'Irlanda si iscrivono presso l'autorità competente per la professione di «barrister» o di «advocate», oppure presso l'autorità competente per la professione di «solicitor».
- nel Regno Unito, l'autorità competente per un «barrister» irlandese è quella competente per la professione di «barrister» o di «advocate» e per un «solicitor» irlandese è quella competente per la professione di «solicitor».
- in Irlanda, l'autorità competente per un «barrister» o un «advocate» del Regno Unito è quella competente per la professione di «barrister» e per un «solicitor» del Regno Unito quella competente per la professione di «solicitor».

4. Quando pubblica i nomi degli avvocati iscritti nei suoi albi professionali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante pubblica anche i nomi degli avvocati iscritti in forza della presente direttiva.

#### Articolo 4

##### Esercizio con il titolo professionale di origine

1. L'avvocato che esercita nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale di origine è tenuto ad esercitare facendo uso di questo titolo, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro ospitante può esigere che l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine aggiunga la denominazione dell'organizzazione professionale cui appartiene nello Stato membro di origine ovvero quella della giurisdizione presso la quale può patrocinare secondo la normativa dello Stato membro di origine. Lo Stato membro ospitante può altresì esigere che l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine menzioni la sua iscrizione presso l'autorità competente di tale Stato membro.

#### Articolo 5

##### Campo di attività

1. Salvo i paragrafi 2 e 3, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell'avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante, e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del proprio Stato membro d'origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante. Esso rispetta comunque le norme di procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

2. Gli Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a redigere sul loro territorio atti che conferiscono il potere di amministrare i beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni diverse da quella dell'avvocato, possono escludere da queste attività l'avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in uno di questi ultimi Stati membri.

3. Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio e nella misura in cui il proprio diritto riserva tali attività agli avvocati che esercitano con un titolo professionale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo può imporre agli avvocati che ivi esercitano con il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un «avoué» patrocinante dinanzi ad essa.

Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati.

#### Articolo 6

##### Regole professionali e deontologiche applicabili

1. Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato.

2. Gli avvocati che esercitano con il proprio titolo professionale di origine devono essere adeguatamente rappresentati nelle organizzazioni professionali dello Stato

membro ospitante. Tale rappresentanza prevede almeno un diritto di voto per l'elezione degli organi di dette organizzazioni.

3. Lo Stato membro ospitante può imporre all'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale o l'obbligo di affiliarsi ad un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate sul suo territorio. L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine è tuttavia dispensato dall'osservanza di tale obbligo, qualora documenti di avere sottoscritto un'assicurazione o di essere coperto da una garanzia secondo la normativa dello Stato membro di origine, nella misura in cui le modalità e l'estensione della copertura siano equivalenti. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che l'interessato sottoscriva un'assicurazione o una garanzia complementare per coprire gli elementi che non risultino già coperti dall'assicurazione o dalla garanzia sottoscritta secondo la normativa dello Stato membro d'origine.

#### Articolo 7

##### Procedimenti disciplinari

1. Se l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine non ottempera agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante si applicano le regole di procedura, le sanzioni e i mezzi di ricorso previsti nello Stato membro ospitante.

2. Prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne dà comunicazione con la massima sollecitudine all'autorità competente dello Stato membro di origine fornendo a questa ogni informazione utile.

Il primo comma si applica, mutatis mutandis, allorché un procedimento disciplinare è avviato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che ne informa l'autorità competente dello Stato o degli Stati membri ospitanti.

3. Senza pregiudizio del potere decisionale dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, questa coopera per tutto lo svolgimento del procedimento disciplinare con l'autorità competente dello Stato membro di origine. In particolare, lo Stato membro ospitante prende le disposizioni necessarie affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine possa presentare le proprie osservazioni dinanzi agli organi competenti per i ricorsi.

4. L'autorità competente dello Stato membro di origine decide, secondo le proprie norme sostanziali e procedurali, quali conseguenze debbano trarsi dalla decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti dell'avvocato che ivi esercita con il proprio titolo professionale d'origine.

5. Pur non costituendo una condizione preliminare della decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante.

#### Articolo 8

##### Esercizio nell'ambito di un rapporto subordinato

L'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia.

#### Articolo 9

##### Motivazione e ricorso giurisdizionale

Le decisioni con cui viene negata o revocata l'iscrizione di cui all'articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate.

Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno.

#### Articolo 10

##### Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante

1. L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante. Per *attività effettiva e regolare* si intende l'esercizio reale dell'attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

Grava sull'interessato l'onere di provare all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di tale attività effettiva e regolare per una durata minima di tre anni nel diritto dello Stato membro ospitante. A tal fine:

- a) l'avvocato fornisce all'autorità competente dello Stato ospitante ogni informazione e documento utile, in particolare per quanto attiene al numero e alla natura delle pratiche trattate;
- b) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata e, se necessario, invitare l'avvocato a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o precisazioni supplementari in merito alle informazioni e ai documenti menzionati nella lettera a).

La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere tale dispensa qualora non sia fornita la prova che i requisiti di cui al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.

2. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine in uno Stato membro ospitante può in qualsiasi momento chiedere il riconoscimento del proprio diploma a norma della direttiva 89/48/CEE, allo scopo di accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro.

3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine, che dimostri un'attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente al diritto di tale Stato membro, può ottenere dall'autorità competente di detto Stato membro l'accesso alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e il diritto di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro, senza dover rispettare le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE, alle condizioni e secondo le modalità qui di seguito indicate:

- a) L'autorità dello Stato membro ospitante prende in considerazione l'attività effettiva e regolare nel corso del periodo sopra precisato, nonché le conoscenze e le esperienze professionali nel diritto dello Stato membro ospitante, nonché la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul diritto dello Stato membro ospitante, compreso l'ordinamento della professione e la deontologia professionale.
- b) L'avvocato fornisce all'autorità dello Stato membro ospitante tutte le informazioni e i documenti utili, in particolare sulle pratiche da lui seguite. La valutazione dell'attività effettiva e regolare dell'avvocato svolta nello Stato ospitante, nonché la valutazione della sua capacità di proseguire l'attività ivi esercitata viene effet-

tuata nell'ambito di un colloquio con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, che mira a verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata.

La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere l'autorizzazione qualora non sia fornita la prova che i requisiti stabiliti al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.

4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritto interno, non ammettere l'avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l'ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura.

5. I rappresentanti dell'autorità competente incaricati di istruire le domande garantiscono il segreto su tutte le informazioni ottenute.

6. L'avvocato che accede alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante secondo le modalità previste dai paragrafi 1, 2, e 3 ha diritto di far uso, a fianco del titolo professionale corrispondente alla professione di avvocato nello Stato membro ospitante, del titolo professionale d'origine indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine.

#### Articolo 11

#### Esercizio in comune della professione

Ove l'esercizio in comune della professione sia consentito agli avvocati che esercitano l'attività col titolo professionale corrispondente nello Stato membro ospitante, agli avvocati che intendono esercitare l'attività con tale titolo o che si iscrivono presso l'autorità competente si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) Uno o più avvocati che esercitino col proprio titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante e membri di uno stesso studio collettivo nello Stato membro di origine, possono praticare la loro attività professionale nell'ambito di una succursale o di un'agenzia del loro studio collettivo nello Stato membro ospitante. Tuttavia, quando le regole fondamentali che disciplinano la costituzione dell'attività di tale studio collettivo nello Stato membro di origine siano incompatibili con le regole fondamentali derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro ospitante, queste ultime regole si applicano se ed in quanto la loro osservanza sia giustificata dall'interesse generale della tutela dei clienti e dei terzi.

- 2) Ogni Stato membro offre la possibilità a due o più avvocati provenienti dallo stesso studio collettivo o dallo stesso Stato membro d'origine e che esercitano sul suo territorio con il loro titolo professionale d'origine di accedere ad una forma d'esercizio in comune della professione. Agli stessi avvocati devono essere accessibili tutte le forme di esercizio in comune della professione eventualmente consentite dall'ordinamento dello Stato membro ospitante. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro ospitante disciplinano le modalità secondo le quali tali avvocati esercitano in comune le loro attività.
- 3) Lo Stato membro ospitante prende i provvedimenti necessari per consentire l'esercizio in comune delle attività professionali anche
- a) a più avvocati provenienti da Stati membri diversi che esercitano con il loro titolo professionale di origine,
  - b) a uno o più avvocati di cui alla lettera a) e a uno o più avvocati dello Stato membro ospitante.

Le modalità secondo le quali detti avvocati esercitano in comune la loro attività nello Stato membro ospitante sono disciplinate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro.

- 4) L'avvocato che intenda esercitare col proprio titolo professionale di origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante di far parte di uno studio collettivo nel proprio Stato membro di origine e fornisce tutte le informazioni utili riguardanti quest'ultimo.
- 5) In deroga ai punti da 1 a 4 lo Stato membro ospitante, qualora vieti agli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale corrispondente l'esercizio della professione di avvocato nell'ambito di uno studio in cui operino persone estranee alla professione, può rifiutare ad un avvocato iscritto col suo titolo professionale d'origine di esercitare sul proprio territorio in qualità di membro di tale studio. Si considera che nello studio operano persone estranee alla professione allorché:
- il capitale di quest'ultimo è detenuto in tutto o in parte, o
  - la denominazione con la quale viene esercitata la professione è utilizzata, ovvero
  - il potere decisionale viene esercitato di fatto e di diritto,
- da persone non aventi la qualifica di avvocato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

Qualora le norme fondamentali alla base di un simile studio collettivo di avvocati nello Stato membro di origine siano incompatibili con le norme in vigore nello Stato membro ospitante o con le disposizioni di cui al primo comma, lo Stato membro ospitante può, senza le restrizioni di cui al punto 1), opporsi all'apertura di una filiale o di un'agenzia nel proprio territorio.

### Articolo 12

#### Denominazione dello studio collettivo

Indipendentemente dalle modalità secondo le quali esercitano la professione con il loro titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante, gli avvocati possono menzionare la denominazione dello studio collettivo di cui fanno parte nello Stato membro di origine.

Lo Stato membro ospitante può esigere che, oltre alla denominazione di cui al primo comma sia indicata anche la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e/o i nomi dei suoi membri che esercitano nel proprio territorio.

### Articolo 13

#### Cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine e riservatezza

Allo scopo di facilitare l'applicazione della presente direttiva ed evitare che le sue disposizioni siano eluse al solo scopo di sottrarsi all'osservanza della normativa vigente nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di questo e dello Stato membro d'origine collaborano strettamente e si accordano reciproca assistenza.

Esse garantiscono la riservatezza delle informazioni che si comunicano.

### Articolo 14

#### Designazione delle autorità competenti

Al più tardi il 14 marzo 2000 gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le domande e a prendere le decisioni contemplate dalla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

### Articolo 15

#### Relazione della Commissione

Entro dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva.

Dopo aver proceduto a tutte le consultazioni necessarie, essa presenterà in tale occasione le sue conclusioni e le eventuali modifiche da apportare al sistema in vigore.

### Articolo 16

#### Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 marzo 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 17*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 18*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

*Per il Parlamento*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. CUNNINGHAM

## VENTIDUESIMA DIRETTIVA 98/16/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1998

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/45/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che la direttiva 97/1/CE della Commissione<sup>(3)</sup> ha vietato a titolo precauzionale l'uso di tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi e ingredienti derivati; che tale direttiva dovrebbe essere riesaminata una volta completato l'esame degli elementi su cui essa si basava e, in linea generale, adeguata al progresso delle conoscenze scientifiche;

considerando che la decisione 97/534/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>(4)</sup> definisce i materiali a rischio, ne prevede l'eliminazione alla fonte e ne proibisce l'importazione nella Comunità;

considerando che la direttiva 76/768/CEE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure utili per porre in commercio nell'Unione europea solo i prodotti cosmetici che rispettino le disposizioni della direttiva citata e, in particolare, di vietare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti sostanze che figurano nell'allegato II;

considerando che queste disposizioni si applicano a tutti i prodotti cosmetici posti in commercio nella Comunità a prescindere dall'origine del prodotto o degli ingredienti che esso contiene; che di conseguenza la conformità con la legislazione comunitaria dei prodotti cosmetici, dei loro materiali di base e dei prodotti intermedi importati nella Comunità per essere impiegati nella fabbricazione di prodotti cosmetici è controllata e verificata;

considerando che è opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE in modo da allineare l'elenco degli estratti

animali vietati sull'elenco dei materiali specifici a rischio contenuto nella decisione 97/534/CE;

considerando il parere del comitato scientifico di cosmetologia, del 24 giugno 1997, secondo cui i derivati del sego utilizzati nella fabbricazione di prodotti cosmetici come gli acidi grassi, la glicerina, gli esteri di acido grasso e i saponi sono ritenuti sicuri se ottenuti almeno mediante i processi da esso stabiliti, che devono essere rigorosamente certificati, e secondo cui, inoltre, gli altri derivati del sego, ad esempio gli alcoli grassi e gli amidi grassi prodotti a partire dai suddetti derivati e sottoposti a ulteriori processi sono ritenuti sicuri;

considerando che in base al suddetto parere scientifico è possibile prevedere una deroga per quanto riguarda i derivati del sego; che tale deroga va estesa anche agli altri derivati del sego, quali gli alcoli grassi, le ammine grasse e gli amidi grassi prodotti a partire dai suddetti derivati, sottoposti ai metodi indicati in allegato e, inoltre, ad un ulteriore trattamento;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive al fine di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

considerando che gli Stati membri hanno diritto di mantenere in vigore fino al 1° aprile 1998 le disposizioni prese in applicazione della direttiva 97/1/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i prodotti cosmetici che contengono le sostanze elencate nell'allegato non possano essere immessi sul mercato a decorrere dal 1° aprile 1998. Tale disposizione non si applica ai prodotti fabbricati prima del 1° aprile 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 77.

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 95.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

Il numero 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue:

«419 a) il cranio, compreso cervello ed occhi, tonsille e midollo spinale:

- di bovini di età superiore a dodici mesi;
  - di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato dalla gengiva un dente incisivo permanente;
- e ingredienti derivati;

b) la milza di ovini e caprini e ingredienti derivati.

Tuttavia i derivati del sego possono essere usati purché siano stati impiegati i seguenti metodi che devono essere rigorosamente certificati dal produttore:

- transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 °C, 40 bar (40 000 hPa), per 20 minuti (esteri e acidi grassi con il glicerolo);
  - saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone)
    - processo discontinuo: a 95 °C per 3 ore
    - o
    - processo continuo a 140 °C, 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti o condizioni equivalenti.»
-



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1998

che autorizza l'Italia ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, punto A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/202/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, punto D,

considerando che a norma della direttiva 64/433/CEE gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, punto A, a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno;

considerando che l'Italia ha richiesto l'autorizzazione per applicare dette disposizioni a taluni macelli;

considerando che i macelli in questione sono situati in regioni, come le zone di montagna, che presentano particolari difficoltà di ordine geografico;

considerando che nelle regioni di cui trattasi esistono difficoltà di approvvigionamento, in quanto non vi sono altri stabilimenti per la macellazione del bestiame che

consentano di rifornire di carne la popolazione di queste zone geograficamente remote;

considerando che le attività agricole in tali regioni sono basate sulla produzione animale e che le distanze risultano eccessive per il trasporto degli animali da macello;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'Italia è autorizzata ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, punto A, della direttiva 64/433/CEE ai macelli elencati nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La deroga è accordata alle seguenti condizioni:

— gli stabilimenti sono situati in zone di difficile accesso, dato che le infrastrutture di trasporto e i collegamenti con il resto del paese non sono sufficienti per garantire un adeguato approvvigionamento, oppure che presentano particolari difficoltà di ordine geografico;

<sup>(1)</sup> GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

<sup>(2)</sup> GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7.

- la distanza da percorrere per il trasporto del bestiame da macello di tali regioni fino ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/433/CEE è superiore alla distanza da percorrere fino agli stabilimenti elencati nell'allegato e in condizioni normali richiede a oltre un'ora;
- gli animali macellati sono originari della regione in cui è situato lo stabilimento;
- la produttività dei macelli può essere portata soltanto fino ad un livello che permette comunque il rispetto delle norme igieniche di produzione e che non supera 2 000 UGB all'anno;
- almeno un veterinario ufficiale è sempre presente durante le ore di produzione.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 20 febbraio 1998.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## ELENCO DEI MACELLI

Nome dello stabilimento	Località	Provincia	Regione
Comunale	Atri	TE	Abruzzo
Comunale	Nereto	TE	Abruzzo
Comunale	Castiglione Messer Raimondo	TE	Abruzzo
Comunale	Castelnuovo Vomano	TE	Abruzzo
Mattatoio Suini Galiffa A.	S. Egidio alla Vibrata	TE	Abruzzo
Serafini Amedeo	Civitella del Tronto	TE	Abruzzo
Comunale	Avezzano	AQ	Abruzzo
Comunale	Alfedena	AQ	Abruzzo
Comunale	Vasto	CH	Abruzzo
Campoletizia	Miglianico	CH	Abruzzo
Comunale	Venosa	PZ	Basilicata
Comunale	Rionero in Vulture	PZ	Basilicata
Comunale	Ruvo del Monte	PZ	Basilicata
Comunale	Avigliano	PZ	Basilicata
Comunale	Campomaggiore	PZ	Basilicata
Comunale	Muro Lucano	PZ	Basilicata
Comunale	Tolve	PZ	Basilicata
Comunale	Corleto Perticara	PZ	Basilicata
Comunale	Lagonegro	PZ	Basilicata
Comunale	Lauria	PZ	Basilicata
Comunale	Chiaromonte	PZ	Basilicata
Comunale	Bernalda	MT	Basilicata
Comunale	Miglionico	MT	Basilicata
Comunale	Salandra	MT	Basilicata
Comunale	Tricarico	MT	Basilicata
Comunale	Accettura	MT	Basilicata
Comunale	Pisticci	MT	Basilicata
Comunale	Stigliano	MT	Basilicata
Pubblico	Polistena	RC	Calabria
Meridional Carni di Panetta C.	Grotteria	RC	Calabria
CE.ZO.M.	Vico Equense	NA	Campania
Pubblico	Pietrastornina	AV	Campania
Pubblico	Solofra	AV	Campania
Vigorita Francesco	S. Michele di Serino	AV	Campania
Le Lauretana	Lauro	AV	Campania
La Masseria	Lauro	AV	Campania
Pubblico	Caposele	AV	Campania
Pubblico	Lacedonia	AV	Campania
Euromeat	Greci	AV	Campania
Pubblico	Pellezzano	SA	Campania
Pubblico	Rutino	SA	Campania
Pubblico	Monte San Giacomo	SA	Campania
Pubblico	Sant'Arsenio	SA	Campania
Pubblico	Buonabitacolo	SA	Campania
Cestari Giuseppe	Montesano sulla Marcellana	SA	Campania
Malzoni Amedeo	Montecorice	SA	Campania
MA. BES.	Casalvelino	SA	Campania
Torre Carni	Torre Orsaia	SA	Campania
Pubblico	Cerreto Sannita	BN	Campania

Nome dello stabilimento	Località	Provincia	Regione
Pubblico	San Salvatore Telesino	BN	Campania
Pubblico	Casalduni	BN	Campania
Pubblico	Circello	BN	Campania
Pubblico	San Marco dei Cavoti	BN	Campania
Pubblico	Apice	BN	Campania
Pubblico	Limatola	BN	Campania
Pubblico	Airola	BN	Campania
Pubblico	Morcone	BN	Campania
De Palma Rosalia	Pago Velano	BN	Campania
Longo Antonio	Pontelandolfi	BN	Campania
Goglio Calabrese Luigi	Vitulano	BN	Campania
D'Alessandro Raffaele	Calvi	BN	Campania
La Collina Verde	Visciano	NA	Campania
Pubblico	Pratola Serra	AV	Campania
Pubblico	Montefalcione	AV	Campania
Comunale	Borgo Val di Taro	PR	Emilia-Romagna
Comunale	Castelnuovo ne'Monti	RE	Emilia-Romagna
Intercomunale	Lama Mocogno	MO	Emilia-Romagna
Comunale	Porretta Terme	BO	Emilia-Romagna
Vitali	Gaggio Montano	BO	Emilia-Romagna
Comunale	Castiglione dei Pepoli	BO	Emilia-Romagna
Comunale	Santa Sofia	FO	Emilia-Romagna
Comunale	Sogliano al Rubicone	FO	Emilia-Romagna
Comunale	Bagno di Romagna	FO	Emilia-Romagna
Comunale	Sarsina	FO	Emilia-Romagna
Battilana F.Ili Snc	Bertiolo	UD	Friuli-Venezia Giulia
Tilatti Claudio e Gianni	Bertiolo	UD	Friuli-Venezia Giulia
Dariotti Flavio	Chions	PN	Friuli-Venezia Giulia
Pubblico	Aviano	PN	Friuli-Venezia Giulia
Agricola Carni di Di Fasan V.	Azzano Decimo	PN	Friuli-Venezia Giulia
Larice Carni di Pio e Paolo Larice	Amaro	UD	Friuli-Venezia Giulia
Di Biase Domenico	Cavazzo Carnico	UD	Friuli-Venezia Giulia
Pubblico	Cividale	UD	Friuli-Venezia Giulia
Pubblico	Buia	UD	Friuli-Venezia Giulia
Gattel Franco	Cordenons	PN	Friuli-Venezia Giulia
Pubblico GMP	Sora	FR	Lazio
Pubblico	Anguillara Sabazia	RM	Lazio
Comunale	Galliciano nel Lazio	RM	Lazio
Lafrate Maria	Arpino	FR	Lazio
Pubblico	Leonessa	RI	Lazio
Pubblico	Cottanello	RI	Lazio
Salumificio Proietti	Cittaducale	RI	Lazio
Unimarket	Saronno	VA	Lombardia
Lo.Be.Ca	Lomazzo	CO	Lombardia
Valnegri e Monti	Galbiate	LC	Lombardia
Az. Agr. Negri	Sirone	LC	Lombardia
Pubblico	Travagliato	BS	Lombardia
Pubblico	Montichiari	BS	Lombardia
Pubblico	Carpenedolo	BS	Lombardia
Pubblico	Varzi	PV	Lombardia
Comunale	Agnone	IS	Molise
Comunale	Capracotta	IS	Molise
Finamore Giovanni	Bagnoli del Trigno	IS	Molise
F.Ili Leone	Campobasso	CB	Molise
Ca.Ba. Srl	Bagnoli del Trigno	IS	Molise

Nome dello stabilimento	Località	Provincia	Regione
Comunale	Riccia	CB	Molise
Comunale	Bonefro	CB	Molise
Ferrero Carlo	Giaveno	TO	Piemonte
Comunale	Carmagnola	TO	Piemonte
Comunale	Moncalieri	TO	Piemonte
Armand Elio	Cumiana	TO	Piemonte
Comunale	Pomaretto	TO	Piemonte
Mosca Giovanni	Sandigliano	BI	Piemonte
Puliani Silvano	Villette	VB	Piemonte
Coop. Agr. Buschese	Busca	CN	Piemonte
Salumificio Val Ellero	Roccasebaldi	CN	Piemonte
Moretti Renzo	Dogliani	CN	Piemonte
Alpi Care	Magliano Alpi	CN	Piemonte
CMV	Villafalletto	CN	Piemonte
Monferrato Carni	Incisa Scapaccino	AT	Piemonte
Bassa Langa F.lli Merlo SAS	Monastero Bormida	AT	Piemonte
Del Mastro Franca	Cunico	AT	Piemonte
Omegna & Giachino	Cocconato	AT	Piemonte
Pubblico	Asti	AT	Piemonte
Fara Pieraldo	Bosco Marengo	AL	Piemonte
Eredi Roba Massimino	Bistagno	AL	Piemonte
Bagliani Lorenzo & C. S. nc	Novi Ligure	AL	Piemonte
Pubblico	Merano	BZ	Provincia autonoma di Bolzano
Pechlaner Carlo	Collalbo/Renon	BZ	Provincia autonoma di Bolzano
Viehverwertungsgemeinschaft Sarntal	Sarentino	BZ	Provincia autonoma di Bolzano
Comunale	Cles	TN	Provincia autonoma di Trento
Comunale	Castellaneta	TA	Puglia
Comunale	Ginosa	TA	Puglia
Comunale	Mottola	TA	Puglia
Menga	Tuturano	BR	Puglia
Giannello Carmela	Sandonaci	BR	Puglia
MA.LA.CA	Lecce	LE	Puglia
Pubblico	Monopoli	BA	Puglia
Pubblico	Altamura	BA	Puglia
Pubblico	Monteleone	FG	Puglia
Pubblico	Gravina	BA	Puglia
Coop. Nuova Frontiera	Carpino	FG	Puglia
Pubblico	Mandas	CA	Sardegna
Pubblico	Sarule	NU	Sardegna
Comunale	Bitti	N + D60	Sardegna
Comunale	Settimo S.P.	CA	Sardegna
Comunale	Oliena	NU	Sardegna
Comunale	Calangianus	SS	Sardegna
Comunale	Aggius	SS	Sardegna
Cocco Margherita	Buddusu	SS	Sardegna
Comunale	Cabras	OR	Sardegna
Comunale	Uras	OR	Sardegna
Comunale	Samugheo	OR	Sardegna
Comunale	Iglesias	CA	Sardegna
Comunale	Carbonia	CA	Sardegna
Comunale	Fluminimaggiore	CA	Sardegna

Nome dello stabilimento	Località	Provincia	Regione
Comunale	Arzachena	SS	Sardegna
Comunale	Villagrande	NU	Sardegna
Comunale	Pozzomaggiore	SS	Sardegna
Comunale	Seneghe	OR	Sardegna
Comunale	Ardara	SS	Sardegna
Comunale	Thiesi	SS	Sardegna
Comunale	Licata	AG	Sicilia
I.S.E	Realmonte	AG	Sicilia
Comunale	Mussomeli	CL	Sicilia
Comunale	Piedimonte Etneo	CT	Sicilia
Comunale	Vizzini	CT	Sicilia
Comunale	Militello Val di Catania	CT	Sicilia
Comunale	Troina	EN	Sicilia
Comunale	Piazza Armerina	EN	Sicilia
Comunale	Castell'Umberto	ME	Sicilia
Comunale	Librizzi	ME	Sicilia
Comunale	Bagheria	PA	Sicilia
Comunale	Belmonte Mezzagno	PA	Sicilia
Comunale	Bisacquino	PA	Sicilia
Comunale	Caccamo	PA	Sicilia
Comunale	Caltavuturo	PA	Sicilia
Comunale	Cefalù	PA	Sicilia
Comunale	Marineo	PA	Sicilia
Comunale	Palermo	PA	Sicilia
Comunale	Valledolmo	PA	Sicilia
Comunale	Ventimiglia	PA	Sicilia
Comunale	Avola	SR	Sicilia
Nutini	Coreglia Antelminelli	LU	Toscana
Pubblico	Pienza	SI	Toscana
Pubblico	Abbadia S. Salvatore	SI	Toscana
Pubblico	Colle Val d'Elsa	SI	Toscana
Fattoria di Rimaggio	Pergine Valdarno	AR	Toscana
Pubblico	Badia Tedalda	AR	Toscana
Pubblico	Monte San Savino	AR	Toscana
M.A.R.I.	Castel del Piano	GR	Toscana
Bonelli Bruno	Castel del Piano	GR	Toscana
Pubblico	Massa Marittima	GR	Toscana
Pubblico	Pitigliano	GR	Toscana
Pubblico	Borgo San Lorenzo	FI	Toscana
Pubblico	Pietrasanta	LU	Toscana
Pubblico	Pontremoli	MS	Toscana
Pubblico	Cecina	LI	Toscana
Comunale	Sigillo	PG	Umbria
Comunale	Marsciano	PG	Umbria
Comunale	Massa Martana	PG	Umbria
Comunale	Norcia	PG	Umbria
Comunale	Gualdo Tadino	PG	Umbria
Comunale	Lugnano in Teverina	TR	Umbria
F.lli Nicco	Donnas	AO	Valle d'Aosta
Coop. Charleston 2 Srl	Brusson	AO	Valle d'Aosta
Magnone Franco	Valtournanche	AO	Valle d'Aosta
Comunale	Longarone	BL	Veneto
Ronzani Gino	Lusiana	VI	Veneto
Consorzio Caseifici Altipiano	Asiago	VI	Veneto

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1998

recante modifica della decisione 97/660/CE che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(98/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo comma,

considerando che la Commissione, con la decisione 97/660/CE<sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 98/101/CE<sup>(6)</sup>, ha approvato il piano di ripartizione delle risorse tra gli Stati membri per l'esercizio 1998; che tale piano ha fissato i mezzi finanziari messi a disposizione per realizzare il piano 1998 in ciascuno Stato membro che vi partecipa e ha fissato i quantitativi di ciascun tipo di prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento entro i limiti di tali mezzi finanziari; che è opportuno adattare il piano in funzione degli importi stanziati dall'autorità di bilancio al termine della procedura di bilancio; che occorre inoltre autorizzare, alle condizioni previste dall'articolo 7 del regola-

mento (CEE) n. 3149/92, i trasferimenti intracomunitari necessari per l'utilizzo di detti quantitativi di prodotti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le lettere a) e b) dell'allegato della decisione 97/660/CE sono sostituite dalle lettere a) e b) dell'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

Sono autorizzate le operazioni di trasferimento intracomunitario di cui all'allegato II.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

<sup>(4)</sup> GU L 36 del 14. 2. 1996, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU L 23 del 30. 1. 1998, pag. 36.

## ALLEGATO I

## Piano annuo di distribuzione per l'esercizio 1998

a) *Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro**(in ecu)*

Stato membro	Mezzi finanziari
Belgio	3 422 000
Danimarca	1 192 000
Grecia	15 499 000
Spagna	43 416 000
Francia	30 304 000
Irlanda	2 031 000
Italia	51 517 000
Lussemburgo	44 000
Portogallo	16 451 000
Finlandia	1 934 000
Regno Unito	29 190 000
<b>Totale</b>	<b>195 000 000</b>

b) *Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento comunitarie per essere distribuito negli Stati membri l'limitatamente agli importi di cui alla lettera a)**(in tonnellate)*

Stato membro	Prodotti					
	Cereali	Riso	Olio d'oliva	Latte in polvere	Burro	Carni bovine
Belgio	4 557			479		500
Danimarca						327
Grecia		10 000		2 582		1 760
Spagna	29 550	8 564		7 149	524	5 340
Francia	15 000	2 000		6 084		4 000
Irlanda					60	500
Italia	35 000	7 200	3 000	9 582		5 000
Portogallo	5 690	9 910		4 417		750
Finlandia	11 390					140
Regno Unito						8 000
<b>Totale</b>	<b>101 187</b>	<b>37 674</b>	<b>3 000</b>	<b>30 293</b>	<b>584</b>	<b>26 317</b>



*ALLEGATO II***Trasferimenti intracomunitari autorizzati dalla presente decisione**

Prodotto	quantitativo (in tonnellate)	Detentore	Destinatario
1. Carni bovine	140	Organismo d'intervento, Svezia	Ministero dell'Agricoltura, Finlandia
2. Carni bovine	1 760	Ofival	Ministero dell'Agricoltura, Grecia
3. Latte in polvere	4 417	Ministero dell'Agricoltura, Irlanda	INGA
4. Riso	9 910	FEGA	INGA
5. Cereali	35 000	BLE	AIMA
6. Cereali	4 557	BLE	BIRB